

# Lavori e servizi in economia, il ministero anticipa il regolamento e chiede il Durc

Il Durc va richiesto anche per gli appalti relativi a beni, servizi e lavori in economia. Lo ribadisce il ministero del Lavoro anticipando quanto sarà previsto dal nuovo Regolamento. L'interpretazione delle norme attuali porta però a un'interpretazione diversa.

DI VITTORIO MINIERO

**I**l Durc serve anche per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia?

La questione merita di essere affrontata alla luce del fatto che l'ultima circolare del ministero del Lavoro in materia (la n. 35 dell'8 ottobre 2010) risponde affermativamente, mentre l'interpretazione delle norme attualmente in vigore sembra escluderla.

La posizione contenuta nella circolare anticipa però quanto previsto dal Regolamento generale di attuazione del codice appalti, attualmente in attesa di essere pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale».

Ma andiamo per ordine.

## La posizione del Ministero

Secondo la circolare n. 35 dell'8 ottobre scorso «il Durc deve essere richiesto anche nel caso di appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera *b*) del Dlgs 163/2006».

Un'affermazione che conferma la linea già sostenuta dal ministero del Lavoro con l'interpello 10/2009 prot. 25/I/0002599, vara-

to in risposta a un'istanza avanzata dall'Università degli Studi di Sassari.

In questo interpello il Ministero affermò che: «per quanto riguarda i contratti sotto soglia comunitaria, tra i quali rientrano le acquisizioni in economia, l'articolo 121 dispone che si applicano, se non

dei requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria [...]. Tutto ciò premesso si ritiene che il Durc debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità».

**La disciplina attualmente in vigore sembra invece permettere il ricorso all'autocertificazione**

derogate, le norme della parte II del codice. L'articolo 125 – che disciplina per l'appunto le acquisizioni in economia – non contiene alcuna deroga espressa all'articolo 38, comma 3 (contenuto nella parte II del codice) [...]. Va peraltro precisato che l'importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica

## I dubbi

Si tratta però di una posizione che, sulla base della normativa vigente, suscita molte perplessità.

Se è vero, infatti, che sottosoglia, ex articolo 121 del codice, si devono applicare le regole del soprasoglia se non esplicitamente derogate, è altrettanto vero che, per quanto riguarda la disciplina degli affidamenti in economia, esiste una esplicita deroga a tutta la disciplina relativa al soprasoglia.

Questa esplicita deroga è sancita dal comma 14 dell'articolo 125 del codice che dispone: «14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente

articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.».

Questo comma costituisce la vera arma di semplificazione dell'affidamento in economia, rispetto alle procedure a evidenza pubblica di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Se infatti gli articoli 122 e 124 derogano al titolo I della parte II del codice solo relativamente alla pubblicità da effettuare e ai termini da assegnare agli operatori, l'articolo 125 crea un ambito normativo autonomo al quale nessun istituto del soprasoglia deve applicarsi, se non esplicitamente richiamato nel medesimo articolo.

Sulla base di questo comma diversi istituti, quali la cauzione provvisoria e la anomalia dell'offerta, non devono necessariamente essere applicati nelle procedure in economia.

Relativamente al possesso dei requisiti di qualificazione l'articolo 125 dispone al comma 12 che «l'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale [...] prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente».

Il codice pretende che le amministrazioni si accertino del possesso dei requisiti morali in capo agli affidatari, ma non dispone come questo status debba essere verificato.

Di conseguenza per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia dovrebbe ancora vigere il principio della semplificazione amministrativa, sulla base del quale la autocertificazione ha un proprio valore giuridico, sostitutivo dei certificati pubblici, con effetto definitivo, salvo verifica effettuata a campione dagli enti pubblici.

Relativamente ai soli appalti di importo superiore alla soglia co-

## ■ UN SOLO DOCUMENTO PER TUTTO L'APPALTO

**Validità temporale del Durc e riutilizzabilità del documento all'interno della stessa procedura. La circolare n. 35 dell'8 ottobre è intervenuta anche su questi temi, allineando le posizioni in precedenza assunte dagli enti contributivi sulla durata del Durc e la recente determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010 dell'Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture.**

**Sulla validità temporale del Durc, la circolare risolve definitivamente la questione chiarendo che «in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione» deve essere «riconosciuta una validità trimestrale» al Durc.**

**Così facendo la circolare si pone perfettamente in linea con quanto stabilito dall'Autorità (e per il vero, in precedenza da alcune interessanti sentenze, tra le quali appare opportuno citare quella del Tar Puglia, Lecce, del 16 ottobre 2009, n. 2304).**

**Sulla efficacia del medesimo Durc ad assolvere l'onere di molteplici verifiche la circolare va anche oltre la dichiarazione di mera validità temporale riportata dall'Autorità. Dispone infatti che tale validità è riferita alla «procedura per la quale è stato richiesto» il Certificato.**

**In tal modo, diviene possibile per l'amministrazione pubblica, che avesse richiesto un Durc (telematicamente – la circolare ricorda che il Durc può essere richiesto, ex legge 2/2009, esclusivamente per tramite dei canali telematici) per la verifica di una autocertificazione resa dall'operatore economico nell'ambito di un determinato procedimento di acquisto, far valere la medesima autocertificazione, nel limite del periodo trimestrale, anche per tutte le successive fasi che occorressero, quali la aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.**

**In sostanza la amministrazione per le fasi della verifica della autocertificazione, della efficacia della aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto non dovrà richiedere tre differenti certificati Durc, ma esclusivamente un unico certificato (sempre a condizione che le tre attività procedurali avvengano nel termine di validità trimestrale del Durc).**

munitaria la semplificazione amministrativa è derogata da una norma speciale disposta dal comma 3 dell'articolo 38 del codice: «3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

### Il Regolamento

Occorre però a questo punto fare una precisazione importante.

A chiarire definitivamente tutti questi dubbi sarà il Regolamento attuativo, approvato dal Governo e firmato pochi giorni fa dal Capo dello Stato, quando, dopo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», entrerà in vigore.

Infatti il Regolamento attuativo prevederà, all'articolo 6 che:

«3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informativi, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del codice;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecu-

zione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale».

La disposizione non contiene franchigie di importo o di tipologia di affidamento per la sua applicazione.

Di conseguenza le stazioni appaltanti, per qualunque tipologia di affidamento e importo, prima di una aggiudicazione definitiva, prima di stipulare ogni contratto, pri-

ma di pagare una qualunque prestazione e prima di rilasciare il certificato di collaudo dovranno sempre acquisire, telematicamente, il certificato Durc delle imprese appaltatrici.

Questa disposizione derogherà, con effetto esclusivo relativo al Durc, alla regola generale dell'autocertificazione a titolo definitivo, con la conseguenza che, in seguito alla entrata in vigore del Regolamento, nelle procedure di affida-

mento in economia le amministrazioni potranno accettare, a garanzia del possesso dei requisiti generali delle imprese affidatarie, la semplice autocertificazione in sostituzione di tutti i certificati pubblici, mentre dovranno sempre e comunque premurarsi di richiedere telematicamente il certificato Durc.

Con buona pace del principio di semplificazione amministrativa. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## EDILIZIA E URBANISTICA

NOVITÀ



PROFESSIONI TECNICHE



### GUIDA PRATICA NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

autori: D. Guzzoni

Il D.M. 14 gennaio 2008, con la relativa Circolare esplicativa, è diventato dal 1° luglio 2009 il principale testo di riferimento per la normativa tecnica italiana sulle costruzioni.

Le nuove disposizioni, nonostante siano frutto sicuramente di una buona legge che prevede diversi passaggi a garanzia della sicurezza strutturale, lasciano ancora molti dubbi in merito alla loro interpretazione e applicazione.

**Il volume costituisce uno strumento di analisi e una guida all'applicazione della normativa in tutti i casi ancora non chiari sotto il profilo interpretativo.**

La Guida analizza, capitolo per capitolo, il D.M. 14 gennaio 2008 e la Circolare, attraverso il commento di professionisti tecnici esperti del mondo delle costruzioni che individuano e risolvono le principali questioni procedurali e i dubbi più ricorrenti emersi nel primo anno di applicazione delle norme, in particolare sugli aspetti legati alla zonazione, alla vita nominale dell'opera, ai nuovi materiali.

Pagg. 480 – € 65,00

GRUPPO 24ORE

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all'indirizzo

[www.librerie.ilsolo24ore.com](http://www.librerie.ilsolo24ore.com)